DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

# Art. 5

## Rinnovo del permesso di soggiorno

Nel rinnovare o prorogare il permesso di soggiorno, il questore puo' acquisire il parere del sindaco del comune di residenza o dimora del cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea.

Versione in vigore dal 19 marzo 1996, non più in vigore dal 19 maggio 1996 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea |
| Estremi | Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132 |
| Capo | II — Disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-politica-dell-immigrazione-e-per-1996/art-5-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it